



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Sede legale: via G. Saragat- loc. Campo di Pile- 67100 - L'AQUILA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01792410662

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
(P.O. Santa Maria di Collemaggio)

Prot. n.

del / /

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
26 OTT. 2022
Prot. N. 0192172/22

Alla Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - 65127 Pescara
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

SUAP Comune di Sulmona (AQ)
PEC: suap@pec.comune.sulmona.aq.it

ARTA - Sede Centrale
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Provincia di L'Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Oggetto: F.Lli Ciccone S.r.l. - Domanda di rinnovo della D.D. n. DR4/44 del 24.04.2012 avente ad oggetto la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (R5-R13) di rifiuti inerti.

Codice di identificazione per il SGRB: AU-AQ-032. L. n. 241/90 comunicazione di avvio del procedimento e richiesta parere tecnico.

Numero d'ordine (comunicazione del 24.10.2022, n° 0190220/22)

In merito all'oggetto:

- Vista la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo, DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con la nota prot. n° 0564283/21 del 24.12.2021 (ns. prot. n° 0273075/21 del 27.12.2021), ai fini dell'ottenimento del parere igienico sanitario di competenza di questo S.I.E.S.P. relativo alla richiesta in oggetto presentata dalla Ditta F.LLI CICCONI S.r.l. del Comune di Sulmona (AQ);
- vista la documentazione allegata alla domanda;
- esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società F.LLI CICCONI S.r.l., a seguito della richiesta di integrazioni dello scrivente S.I.E.S.P. prot. n°

0016871/22 del 26.01.2022, rintracciabile sul sito web della Regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/fili-ciccone-srl-rinnovo> ;

- dato atto che gli interventi che si intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e la riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;
- facendo evidentemente salva l'espressione di eventuali altri pareri per ciò che attiene le norme paesaggistiche, urbanistiche, di tutela dell'ambiente naturale, di piano regolatore e sulla conformità dell'impianto alle specifiche norme di settore, in quanto riguardanti aspetti non di competenza igienico-sanitaria;

lo scrivente Servizio esprime parere favorevole per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. il gestore dell'impianto è tenuto a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente;
2. il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale, sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore per la popolazione e per gli addetti;
3. l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
4. il gestore dell'impianto è tenuto a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente; il gestore dovrà provvedere inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici e di misura, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;
5. la ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI

